



Ministero dell' Università e della Ricerca

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1581
Spedito il 07.12.2007

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Schema decreto Ministero Beni e Attività Culturali.

Adunanza del 14.11.2007

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università – Uff. I – prot. n. 2938 del 03.08.2007, con cui si chiede parere circa lo Schema di Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministero dell'Università e Ricerca, recante la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, ai sensi dell'art. 29, comma 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, nonché l'individuazione delle modalità di accreditamento dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, delle modalità di vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, delle caratteristiche del corpo docente, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui all'D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;

Sentiti i Relatori;

APPROVA ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE PARERE:

“Osservazioni relative al decreto l'insegnamento del restauro ai sensi dell'articolo 29 comma 8 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs.29 Gennaio 2004 n. 42.

Lo schema di decreto recante la definizione dei criteri e i livelli di qualità cui si deve adeguare l'insegnamento del restauro ai sensi dell'articolo 29 comma 8 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs.29 Gennaio 2004 n. 42 desta fondate perplessità circa la collocazione sul piano degli ordinamenti universitari e circa il merito contenutistico.

La prima e maggiore perplessità investe la mancanza di garanzie sulla formazione scientifica dei docenti sia delle “discipline pratiche” che di quelle “teoriche”. Infatti il reclutamento sembra fondarsi non sulle usuali procedure concorsuali, bensì su meccanismi del tutto generici ed elusivi, scarsamente specificati. Inoltre le “qualità” scientifico-professionali richieste per accedere alla docenza non offrono sufficienti garanzie.

In base al decreto, infatti, è titolo per l'insegnamento la combinazione tra anni di insegnamento (peraltro non meglio precisati) ed anni di attività operativa. La situazione è aggravata dal fatto che viene assunto come parametro di riferimento 2 anni di esperienza “continuativa” (pag. 5 art. 3 commi 1 a, b, c, d), un parametro manifestamente inadeguato.

Non si fa alcuna menzione dei titoli scientifici che gli aspiranti docenti dovrebbero possedere; in loro vece si cita, ed in modo generico, l'opportunità che funzionari di Ministeri e Regioni ai quali conferire incarichi di insegnamento possano "documentare con pubblicazioni", l'esperienza "lavorativa nel settore delle attività conservative di almeno 8 anni" (pag. 5 art. 3 comma 3 d).

Il decreto inoltre non fornisce indicazioni sulle modalità con le quali avviene la nomina dei docenti, né vi sono precisazioni rispetto alle durata degli incarichi ovvero alle garanzie di continuità (pag. 6 art. 3 comma 5).



Ministero dell' Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

In assenza di un adeguato quadro di direttive sul reclutamento, risulta priva di basi scientifiche la compilazione delle tabelle allegate al decreto e riferite alle aeree disciplinari. E' del tutto oscuro in che modo i diversi docenti vengano collocati nei settori scientifico-disciplinari e le modalità con le quali siano possibili eventuali passaggi dall'uno all'altro.

Occorre ancora osservare che l'esame finale non è mai esplicitamente indicato come "laurea", per di più manca qualsiasi indicazione sul titolo (Dottore ?) che l'esame finale attribuisce.

Questa omissione è particolarmente grave, in quanto l'"esame finale" ha anche valore di esame di stato, con un giudizio affidato ad una commissione di pochissimi membri nominati dal Ministro.

Passando più specificatamente alle questioni di merito, si deve osservare che risulta difficile comprendere come si concili l'unicità della professione con la molteplicità dei beni da restaurare che richiedono ciascuno proprie competenze storiche, di metodo e tecniche (pag. 3 art. 2 comma 2).

Né appare sufficientemente definita quale sia l'attività professionale / operativa alla quale il corso delineato nel decreto in esame prepari. Vi è infatti una sospensione rispetto all'alternativa progettazione degli interventi/direzione dei lavori/esecuzione dei lavori stessi. In definitiva vi è un mancato chiarimento tra finalità professionale ed indicazioni di carattere imprenditoriale.

Questa indecisione sollecita non poche perplessità anche in merito alle questioni di carattere deontologico.

Infine, ma certamente non ultimo, si deve tenere ben presente che il decreto in questione fa riferimento, nelle sue premesse, all'articolo 29, commi 8 e 9 del codice dei beni culturali (pag. 1 punto 3). In questi commi si afferma che "l'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio". L'università, in precedenza dimenticata, è tuttavia citata nell'art. 1 comma 3 del decreto in esame in modo non sufficientemente chiaro, con un riferimento del tutto ellittico al fatto che le "università rilasciano la laurea magistrale".

Passando all'esame analitico del decreto si può notare che:

Articolo 1

comma 1: Non è chiaro se debba essere creata una nuova classe di studio, secondo il modello universitario, come si evince dal riferimento al ciclo unico ed ai 300 CFU. Se così fosse, è necessario precisare che il regolamento non ha efficacia se non dopo la creazione della nuova classe. In assenza, infatti, il rischio è che possano essere create scuole quinquennali del tutto al di fuori dall'università, senza che quest'ultime (in assenza di una specifica classe) possano andare avanti. In pratica si potrebbe creare il paradosso di un percorso universitario bloccato per le università pubbliche (anche perché la creazione di una nuova classe richiede un iter lungo e complesso). Il riferimento alle 8000 ore complessive appare non facilmente decifrabile. Se è l'impegno complessivo dello studente nel quinquennio, tale numero deve essere $300 \times 25 = 7500$. Occorre quindi spiegare perché si parla di 8000 ore e quali criteri sono stati adottati nel calcolo. Se si riferisce al solo impegno in attività pratiche è spropositato.

comma 2: Mentre appare opportuno prevedere un percorso di accreditamento presso il MiBAC è assolutamente necessario, trattandosi di corsi universitari, che sia fatto accenno al fatto che essi devono passare anche al vaglio del MUR (quindi attenendosi alle procedure di inserimento nella Banca Dati Offerta Formativa). Questo passaggio ovvio e necessario per i corsi aperti dalle università, dovrebbe essere obbligatorio anche per questi corsi.

In relazione al successivo articolo 5, va notato che se anche le scuole dell'ICR dell'OPD e dell'ICPL devono essere accreditate, non è opportuno che nella commissione che deve procedere all'accREDITAMENTO vi siano rappresentati di tutti questi Istituti.

Comma 3: La confusione tra esame di stato, necessario per l'inserimento in un albo professionale (o in un elenco di esperti accreditati) e prova finale è pericolosissima. Basterebbe affermare che una pluralità di titoli permettono l'accesso all'esame di stato. La prova finale è infatti allo stato propria solo dei percorsi formativi universitari, che hanno un carattere scientifico oltre che professionalizzante. Il rischio di creare percorsi paralleli di formazione in modo non motivato è fortissimo se tale comma non dovesse essere modificato drasticamente.



Ministero dell' Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Articolo 2

comma 1: Se si tratta di un programma di prove per l'ammissione a corsi di studio a numero chiuso occorre entrare in un dettaglio maggiore. Altrimenti basta indicare la struttura della prova, rinviando al necessario decreto ministeriale l'indicazione delle modalità e dei programmi.

comma 3: non è chiaro cosa si intenda per orario complessivo. Sarebbe opportuno rimandare tutto questo lavoro all'eventuale formulazione della classe. L'allegato B va comunque depennato dal regolamento in quanto di difficile impiego nell'attuale sistema.

comma 7: non è chiaro cosa significa l'obbligo da parte delle università di riconoscere i CFU conseguiti in tali corsi. Questo è del tutto inattuabile tenuto conto di come si configura questo schema nel sistema formativo attuale.

Articolo 3

comma 1: è allo stato poco chiaro; comunque se il significato del comma è quello di traghettare verso la creazione di un SSD per i restauratori, nel caso che la finalità sarebbe condivisibile. Sarebbe forse più opportuno far anche riferimento a meriti scientifici e a criteri di valutazione.

comma 3: aggiunge poco o nulla all'attuale normativa sui contratti. Si ritiene che tale comma vada soppresso perché pleonastico.

Articolo 5

comma 2: non è chiara la natura della commissione; se si tratta di una commissione interministeriale di indirizzo o di semplice commissione tecnica. Nel secondo caso, dovrebbe contenere una maggioranza di componenti provenienti dal mondo scientifico, espressione delle sue diverse aree CUN. Se invece si tratta di commissione interministeriale, sarebbe indispensabile tener conto del fatto che molti restauratori svolgono la propria attività nel privato e quindi è opportuna una rappresentanza delle categorie interessate e del mondo del lavoro.

Vale comunque l'osservazione fatta in precedenza: sembra inopportuno inserire nella commissione che deve controllare rappresentanti degli istituti che devono essere controllati.

La composizione della commissione appare comunque non equilibrata in quanto il MiBAC di fatto indica 9 componenti (tra cui i cinque membri tecnici) ed il MiUR ne indica solo quattro (tra cui un rappresentante delle Accademie).

comma 7: Tale comma fa sorgere dei dubbi sul meccanismo di accreditamento dei corsi. Il fatto che la commissione proponga l'accREDITamento di determinati corsi non significa (almeno per il MiUR) che essi siano automaticamente accreditati. Occorre che essi superino le procedure di accREDITamento previste dal MUR stesso.

comma 8: dai compiti assegnati alla commissione sembrerebbe che si abbia a che fare con una commissione tecnico-scientifica. Valgono quindi i rilievi fatti per la sua composizione.

comma 9: va soppresso perché pleonastico ed in contraddizione con il sistema di accREDITamento dei corsi universitari.

Articolo 6

Questo articolo prefigura una confusione di fondo tra prova finale di un corso di studi, che ha un carattere eminentemente scientifico, e l'esame di stato per l'inserimento in un elenco nominativo. La creazione di un elenco di professionisti accreditati è un elemento indispensabile per garantire la qualità dei restauratori. Un esame di stato deve essere ben distinto, come accade per tutti gli altri ambiti professionali, dalla prova finale del corso di studi (che ha un altro significato).

Il CUN, richiamando i precedenti pareri del 16 ottobre 2002 e del 20 dicembre 2005, rileva peraltro che il decreto muove dalla giusta esigenza di promuovere la crescita culturale e professionale dei restauratori. Aspirazione che va assecondata, indirizzandola correttamente nell'alveo della preparazione universitaria. In riferimento a questa esigenza, il decreto descrive un percorso anomalo rispetto al funzionamento dell'università e delle norme che lo regolamentano.

Considerando che nell'università esistono corsi e facoltà che preparano ad attività scientifiche e professionali identiche o contigue con quelle cui il decreto fa riferimento, il CUN propone di dar vita ad una commissione



Ministero dell' Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

congiunta che delinei il percorso di studi per i restauratori seguendo come riferimento l'ordinamento universitario e tenendo presenti le diverse realtà attive negli Atenei italiani.

La commissione dovrebbe vedere rappresentati esponenti delle aree umanistiche e scientifico-tecnologiche direttamente coinvolte nella preparazione degli operatori per le attività di conservazione dei beni culturali assieme ad esponenti del mondo dei restauratori”.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio Valeo)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Lenzi)